

Segreteria Nazionale
Viale Pasteur, 10
00144 Roma

Sede legale:
via Petitti, 16
20149 Milano

Roma, li 07/09/2007

OGGETTO: CIRCOLARI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

L'art. 48 bis del DPR n. 602/73 – introdotto dal decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito il legge n. 286/2006 – prevede che le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verifichino se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

La Ragioneria dello Stato, in attesa dell'emanazione del regolamento, ha emanato due circolari (n. 28 del 6 agosto e n. 29 del 4 settembre) con le quali ha dettato le prime linee guida, che potrebbero essere anche modificate dal futuro Regolamento.

La verifica dell'eventuale inadempimento del beneficiario sarà fatta a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (che alleghiamo) resa dallo stesso beneficiario e dovrà essere acquisita dalla competente Amministrazione entro i 20 giorni anteriori all'emissione del mandato di pagamento.

In caso in cui il mandato venga emesso all'infuori di detto periodo, la dichiarazione andrà ripetuta. L'eventuale presenza di debiti pari o superiori a diecimila euro produrrà la sospensione del pagamento mentre, in caso di mancata presentazione della dichiarazione, il pagamento sarà sospeso.

Sono esclusi dall'art. 48 bis le somme erogate a titolo di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti connessi a titolo di lavoro dipendente o assimilate, nonché i pagamenti disposti in virtù di pronunce giurisdizionali esecutive.

Va detto che, a seguito delle pressioni esercitate, anche da Confindustria, nella seconda circolare appare la precisazione secondo cui, una volta ricevuta l'autocertificazione, il controllo verrà effettuato solo in un momento successivo a quello dell'acquisizione della dichiarazione stessa, sarà attuato con modalità campionarie e comunque non prima dell'emanazione del citato Regolamento.

Ad oggi la situazione appare alquanto confusa in quanto, secondo numerosi osservatori, l'efficacia dell'art. 48-bis è di fatto sospesa fino all'emanazione del Regolamento attuativo che si trova all'esame del Consiglio di Stato. Secondo la Ragioneria, al contrario, la norma sarebbe immediatamente attuativa, anche se ad



oggi, presso Equitalia (società agente della riscossione) stanno pervenendo autocertificazioni che non possono essere controllate causa l'assenza del Regolamento.

L'Ufficio Fiscalità, Finanza e Diritto d'Impresa sta monitorando attentamente gli sviluppi della vicenda ed ha già provveduto a sottolineare le criticità al Ministero del Economia e delle Finanze e le osservazioni alla prima bozza di Regolamento.

Assortopedia vi darà tempestiva notizia su ogni tipo di novità in merito.

Distinti saluti,

IL SEGRETARIO
Michele Clementi 

